



Università degli Studi di Messina  
Piazza Pugliatti 1,  
98122 Messina  
www.unime.it

## Regolamento di Ateneo per le Attività di Valutazione e Autovalutazione della Ricerca basate sul “Sistema di Supporto alla Valutazione della Produzione Scientifica degli Atenei” promosso dalla CRUI e dall’Università degli Studi della Basilicata

### Art. 1. Finalità

L’Università degli Studi di Messina, nel seguito indicata semplicemente come “Ateneo” - al fine di valorizzare la qualità e l'efficienza della produzione scientifica dell’Ateneo<sup>1</sup> e la ottimale gestione dei meccanismi premiali e di finanziamento ad essa associata e previsti per legge – intende dotarsi di un sistema di autovalutazione ai sensi dell’art. 2, comma 1 e dell’art. 4 del Dlgs. n. 19 del 27 gennaio 2012 e di supporto alle procedure di valutazione esterna della produzione scientifica, con particolare riferimento alla VQR (Art. 3 del DPR 1 febbraio 2010, n. 76, così come modificato dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232).

### Art. 2. Sistema Informativo

Per gli scopi di cui all’art. 1, l’Ateneo adotta come sistema informativo il Sistema di Supporto alla Valutazione della Produzione Scientifica degli Atenei promosso dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) e dall’Università degli Studi della Basilicata, nel seguito indicato semplicemente come “Sistema” e disponibile all’indirizzo <https://www.supportocrui.it>.

I modelli di valutazione implementati dal sistema sono quelli adottati dall’ANVUR nell’ambito delle procedure nazionali di valutazione della ricerca, ed in particolare:

- a. Procedure basate sul modello di valutazione relativo al Fondo di Finanziamento alle Attività di Base della Ricerca (FFABR) (Comma 295 della Legge di Bilancio 2017, Legge 232/2016. Avviso Pubblico di cui alla G.U. n.297 del 21/12/2016 - Suppl. Ordinario n. 57)<sup>2</sup> e successive evoluzioni.
- b. Relativamente alle aree bibliometriche, procedure basate sugli indicatori collegabili al modello di valutazione della VQR - Legge 11 dicembre 2016, n. 232<sup>3</sup> e successive evoluzioni.
- c. Procedure basate sugli indicatori dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) (Art. 16 della Legge 240/2010. Decreto del Presidente della Repubblica 04/04/2016 n. 95. Decreto Ministeriale 07/06/2016 n.120)<sup>4</sup>, e successive evoluzioni.

Il processamento delle informazioni, data la complessità delle logiche di calcolo e la quantità di dati raccolti e trattati, dovrà essere effettuato con strumenti informatici in applicazione e mantenimento dei principi attinenti alla qualità e alla sicurezza dei dati e delle informazioni, ivi incluse quelli di carattere personale.

<sup>1</sup> Come da previsione dell’art. 5, comma 1, lettera a) primo periodo della Legge 30 Dicembre 2010 n. 240,

<sup>2</sup> <http://www.anvur.it/attivita/ffabr/>

<sup>3</sup> <http://www.anvur.it/attivita/vqr/>

<sup>4</sup> <http://www.anvur.it/attivita/asn/>

L'utilizzo del sistema da parte dell'Ateneo è finalizzato al computo di indicatori relativi alla produzione scientifica dei singoli soggetti interessati, di cui al successivo art. 10, e, in particolare, è volto al calcolo di indicatori aggregati, con numerosità almeno pari a 3, delle strutture di ricerca dell'Ateneo<sup>5</sup> (indicati all'art. 11), calcolati in modo da individuare i migliori prodotti VQR dei settori bibliometrici, ottimizzare il punteggio complessivo dell'Ateneo e migliorarne il relativo posizionamento nelle classifiche nazionali e internazionali.

Tale sistema si connette con l'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca IRIS mediante interfacce applicative dedicate che consentono il computo di indicatori VQR-LIKE.

### Art. 3. Tornate di Valutazione e Indicatori

Utilizzando il Sistema, l'Ateneo conduce ogni anno una o più tornate di valutazione. Le tornate di valutazione hanno una data di apertura ed una data di chiusura e durano di norma 4 settimane.

Tra la data di apertura e la data di chiusura è consentito aggiornare i dati memorizzati nel sistema di cui al successivo art. 7. Dopo la data di chiusura, non sono consentiti ulteriori aggiornamenti.

Sulla base dei modelli di valutazione di cui all'art. 1, il sistema genera indicatori relativi alla produzione scientifica dei singoli, e indicatori aggregati relativi alle strutture di ricerca dell'Ateneo, come dettagliato ai successivi artt.8 e 9.

Gli indicatori sono calcolati dinamicamente a tempo di esecuzione e non vengono memorizzati nel sistema.

I dati di cui all'art. 7 e gli indicatori di cui agli artt. 8 e 9 vengono utilizzati esclusivamente per gli scopi elencati nell'art. 1, o per l'assolvimento di analoghi adempimenti richiesti dalla normativa di Ateneo vigente.

### Art. 4. Procedure di Valutazione

Nell'ambito di una tornata di valutazione l'Ateneo attiva una o più procedure di valutazione. Le procedure di valutazione possono essere di due tipi:

1. **Procedure di Autovalutazione:** sono procedure basate sui modelli di cui all'art. 1, e orientate alle finalità di autovalutazione della produzione scientifica dell'Ateneo di cui all'art. 2, comma 1 e all'art. 4 del D.lgs. n. 19 del 27 gennaio 2012.
2. **Procedure di Supporto alla Valutazione Esterna:** sono procedure basate sui modelli di cui all'art.1 e orientate allo svolgimento di attività richieste all'Ateneo nell'ambito di procedure di valutazione esterna previste dalla normativa (ad esempio: la selezione da parte dell'Ateneo dei prodotti da sottoporre a valutazione nell'ambito della VQR).

### Art. 5. Soggetti Valutati

Il sistema valuta la produzione scientifica del personale strutturato (professori e ricercatori, a tempo determinato ed indeterminato). Possono essere avviate procedure di valutazione relative ad altre categorie di addetti alla ricerca, come dottorandi o titolari di assegni di ricerca.

---

<sup>5</sup> Dipartimenti, aree di valutazione, settori scientifico-disciplinari, settori concorsuali, o altri aggregati di soggetti individuati dall'Ateneo

## **Art. 6. Autovalutatori e Referenti**

L'Ateneo individua un numero limitato di utenti appartenenti ai ruoli dell'Ateneo che sono autorizzati ad accedere al sistema per la consultazione degli indicatori. Questi utenti sono denominati "autovalutatori".

Tra questi, l'Ateneo individua due referenti: un referente per le attività tecnico-amministrative collegate alla valutazione ed un referente per la governance dei processi di valutazione.

## **Art. 7. Dati Trattati dal Sistema**

Le informazioni processate dal sistema si suddividono in due categorie: dati di carattere personale e dati che non presentano tale carattere. In quest'ultima categoria sono ricomprese le informazioni bibliografiche e di catalogazione archivistica.

I dati personali trattati dal sistema che riguardano i soggetti valutati (soggetti interessati) sono i seguenti: a) dati anagrafici personali e di Ateneo; b) informazioni bibliometriche (metadati) collegate ai prodotti della ricerca; c) informazioni strumentali alla gestione sicura della connettività di rete e applicativa sottesa all'erogazione del servizio.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Ateneo, rappresentato dal Rettore pro-tempore. Il Titolare, con apposita designazione formulata ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Generale EU per la protezione dei dati personali n. 679/2016, nomina quale responsabile del trattamento l'Università degli Studi della Basilicata (Responsabile), che tratta i dati personali per conto del Titolare e in applicazione delle istruzioni fornite da quest'ultimo.

L'atto di designazione descrive il trattamento in termini di durata, natura e la finalità, il tipo di dati personali trattati e le categorie di interessati, contiene le istruzioni definite dal Titolare e i conseguenti adempimenti a carico del Responsabile.

## **Art. 8. Diritti dei Soggetti Interessati**

L'Ateneo fornisce a tutti gli interessati le informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 14 del Regolamento UE 2016/679. L'informativa è resa disponibile sulla sezione del portale di Ateneo dedicata alla protezione dei dati personali, raggiungibile all'URL <https://www.unime.it/it/ateneo/privacy>

Gli interessati possono esercitare i loro diritti ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Capo III – Diritti dell'interessato). Per l'esercizio dei diritti, il titolare del trattamento si avvale del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) pro-tempore dell'Ateneo o di un suo delegato.

## **Art. 9. Periodo di Conservazione**

Il periodo di conservazione dei dati personali all'interno del Sistema, è configurato sulla base della tempistica prevista dalla normativa per il conseguimento della finalità di cui all'art. 1; pertanto è limitato:

- alla durata massima di 5 anni per le procedure di valutazione basate sui modelli di cui alla lettera a. e b. dell'art. 1;
- alla durata massima di 1 anno per le procedure di valutazione basate sui modelli di cui alla lettera c. dell'art. 1.

#### **Art. 10. Indicatori dei Soggetti Valutati**

Sulla base dei modelli di valutazione di cui all'art. 1, per ogni procedura di valutazione, il sistema genera indicatori relativi alla produzione scientifica dei soggetti valutati di cui al precedente art. 5.

Ciascun soggetto valutato è autorizzato ad accedere alla piattaforma per la consultazione dei dati personali che lo riguardano raccolti dal sistema e degli indicatori generati a partire da questi.

#### **Art. 11. Indicatori Aggregati**

Sulla base dei modelli di valutazione di cui all'art. 1, il sistema genera indicatori aggregati relativi alla produzione scientifica delle strutture di ricerca dell'Ateneo, ed in particolare: (i) dipartimenti; (ii) aree di valutazione; (iii) settori scientifico-disciplinari; (iv) settori concorsuali, (v) combinazioni arbitrarie dei precedenti; (vi) altri gruppi di soggetti valutati individuati dall'Ateneo.

Gli indicatori aggregati sono calcolati in modo da impedire di risalire ad indicatori relativi ai singoli.

#### **Art. 12. Visibilità degli Indicatori dei Soggetti Valutati**

La visibilità degli indicatori calcolati dal sistema è configurabile secondo le seguenti modalità.

1. Ciascun soggetto valutato è autorizzato ad accedere alla piattaforma per la consultazione dei dati personali raccolti dal sistema e degli indicatori generati. Per impostazione predefinita, esclusivamente l'interessato può accedere agli indicatori che lo riguardano.
2. Nell'ambito delle procedure di supporto alla valutazione esterna che richiedono interventi di selezione e coordinamento da parte dell'Ateneo (come, ad esempio, la VQR), ciascun interessato può volontariamente e liberamente acconsentire a rendere visibili agli autovalutatori individuati dall'Ateneo gli indicatori necessari al perfezionamento dei compiti richiesti all'Ateneo. L'interessato può in qualsiasi momento modificare la propria scelta e ripristinare l'impostazione.

#### **Art. 13. Procedure di Valutazione, riutilizzo dei dati e trattamento di profilazione**

Per implementare le procedure di valutazione di cui all'art. 4 il sistema effettua il calcolo di indicatori collegati alla produzione scientifica dei singoli interessati, classificando gli stessi sulla base dei modelli di cui all'art.1 e degli indicatori di posizionamento della produzione scientifica rispetto al complesso dei soggetti valutati dal sistema a livello nazionale. Il sistema consente ai singoli soggetti di auto-monitorare, in modalità riservata, l'andamento qualitativo della propria produzione scientifica (art. 12, comma 1).

Nel presupposto che il soggetto interessato, ai sensi dell'art. 12 comma 2, acconsenta ad estendere la visibilità dei propri indicatori, l'Ateneo può utilizzare gli stessi per valutazioni connesse alle finalità indicate all'art. 1 e per concorrere ad assicurare il confronto tra le risultanze della valutazione interna e quelle della valutazione esterna (come da previsione del D. Lgs 27 Gennaio 2012, n. 19 Art. 4 comma 2).

Gli indicatori relativi ai singoli calcolati nell'ambito di procedure finalizzate all'attività di autovalutazione dell'Ateneo non possono essere utilizzati per altri scopi.

L'Ateneo non effettua ulteriore trattamento di profilazione dei singoli soggetti che non sia collegabile a specifica previsione di Legge.

#### **Art. 14. Rettifica dei Dati**

I soggetti interessati possono rettificare i dati inesatti o integrare quelli incompleti nel corso delle tornate di valutazione, nel rispetto dei vincoli di cui all'Art. 3, come segue:

1. Gli interessati possono chiedere la rettifica o l'integrazione dei dati anagrafici che li riguardano rivolgendosi al referente tecnico-amministrativo individuato dall'Ateneo.
2. Avendo l'Ateneo, attualmente, adottato l'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca IRIS, ciascun interessato può rettificare ed integrare i metadati dei propri prodotti della ricerca intervenendo sul proprio profilo IRIS. Il sistema recepisce le modifiche apportate all'archivio IRIS.

Resta valida la possibilità per ciascun interessato di richiedere al servizio clienti di Scopus e WOS la rettifica dei metadati di carattere bibliometrico relativi ai propri prodotti della ricerca. Il sistema recepisce le correzioni apportate all'interno di Scopus e WOS ai metadati bibliometrici.